



PARTE GENERALE 2026

Periodo d'imposta 2025

MODELLI REDDITI DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

REDDITI SC • REDDITI SP • REDDITI ENC

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1	IL MODELLO "REDDITI"	2	3	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	7
2	SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE I MODELLI "REDDITI" DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI	3	4	VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEAZIONE	10
2.1	Soggetti obbligati alla compilazione del modello REDDITI SC - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati	3	4.1	Versamenti	10
2.2	Soggetti obbligati alla compilazione del modello REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati	3	4.2	Acconti	11
2.3	Soggetti obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate	4	4.3	Compensazione	12
2.4	Disposizioni comuni	5	4.4	Rateazione	13
			5	TABELLE	15

ISTRUZIONI GENERALI DEI MODELLI "REDDITI" 2026 DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI REDDITI SC - REDDITI ENC - REDDITI SP

1. IL MODELLO "REDDITI"

Il Modello REDDITI è il modello da utilizzare per la dichiarazione dei redditi.

Per le società e gli enti sono disponibili tre modelli REDDITI:

- REDDITI SC - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati;
- REDDITI SP - Società di persone ed equiparate.

I modelli REDDITI si compongono del frontespizio e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi, contraddistinti prevalentemente dalla lettera R.

I modelli REDDITI 2026 sono utilizzati per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025.

Il contribuente utilizza il modello REDDITI, compilando il frontespizio e i soli quadri necessari alla presentazione della dichiarazione.

Nei modelli REDDITI gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. I modelli e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere scaricati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) o da altri siti nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2025 il modello REDDITI 2026. Tale modello viene utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2025.

Si considera periodo d'imposta coincidente con l'anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È considerato, quindi, periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d'imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2025 va utilizzato il modello REDDITI 2026).

Ai fini dell'IRES, per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2025, anche se iniziati nel corso del 2024 (ad es. periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI 2025 approvato nel corso del 2025. Qualora il modello REDDITI 2025 non consenta l'indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2026, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare devono attrarre il risultato dell'esercizio nel periodo d'imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 01.07.2024 – 30.06.2025 da dichiarare nel modello REDDITI 2026-SP relativo al periodo d'imposta 01.01.2025 – 31.12.2025).

Anche le società di persone e i soggetti ad esse equiparati adottano, per l'individuazione del modello dichiarativo, le medesime regole previste per i soggetti IRES. Pertanto, le società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 (ad esempio in caso di trasformazione in società di capitali, scioglimento della società senza formale procedura di liquidazione, ecc.), presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello REDDITI 2025-SP approvato nel corso del 2025.

2. SOGGETTI TENUTI A UTILIZZARE I MODELLI “REDDITI” DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE

DEL MODELLO REDDITI SC - SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “REDDITI SC – Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- 1) società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato;
- 2) enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 3) società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

I soggetti IRES, diversi da quelli sopra indicati, devono invece presentare il Modello “REDDITI ENC” (Enti non commerciali ed equiparati).

Il Modello REDDITI SC deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:

- società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993 e all'art. 13, comma 2-bis, del Decreto legislativo n. 47 del 2000.

I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello REDDITI ENC.

Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti è considerato, ai sensi dell'art. 81 del TUIR, reddito d'impresa e va determinato con i criteri stabiliti dagli articoli da 82 a 116, apportando, nell'ambito del quadro RF, all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei menzionati criteri.

Qualora i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito, secondo le disposizioni del TUIR, non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in apposito prospetto (da predisporre e conservare).

2.2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE

DEL MODELLO REDDITI ENC - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Il Modello “REDDITI ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere utilizzato dai seguenti soggetti IRES:

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRES e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

Reddito complessivo degli enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nel quadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG o RC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH. Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi del d.lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RT.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (art. 143, comma 1, del TUIR).

I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore (comma 3, lett. a), dell'art. 143 del TUIR).

I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente (lettera b) del comma 3, art. 143 del TUIR). Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi. L'agevolazione si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione (art. 18 della legge 30 marzo 2001, n. 152). Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente, le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata. Tali enti devono determinare il reddito d'impresa apportando, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del TUIR.

Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, salvi gli obblighi previsti da disposizioni speciali, gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno percepito ovvero conseguito (se il precedente periodo d'imposta era l'ultimo di applicazione dei criteri di cui all'art. 109, comma 2, del TUIR) ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 500.000,00, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 800.000,00, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario (art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973). Tali soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RG (redditi d'impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 145 del TUIR nell'ambito del quadro RG.

2.3 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI SP - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

Sono obbligati alla presentazione del modello REDDITI SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- 1) società semplici;
- 2) società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- 3) società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- 4) società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- 5) associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- 6) aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- 7) gruppi europei di interesse economico GEIE.

Non devono presentare il modello REDDITI SP:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
 - le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello REDDITI SC o il modello REDDITI ENC);
 - i condomini; questi devono invece presentare il modello 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.
- Il modello REDDITI SP deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (IRPEF o IRES dovute dai singoli soci).

2.4 DISPOSIZIONI COMUNI

2.4.1 Natura dell'ente (ente commerciale ed ente non commerciale)

L'art. 73, comma 1, del TUIR individua alla lettera a) le società di capitali e alla lettera b) gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

L'Amministrazione finanziaria ha in ogni caso la possibilità di accertare se l'attività effettivamente svolta rispecchi le previsioni della legge istitutiva, dell'atto costitutivo o dello statuto.

Gli enti commerciali sono equiparati alle società di capitali; valgono, quindi, le regole previste per dette società riguardo all'obbligo della dichiarazione, anche in mancanza di reddito, e ai quadri da compilare. Ai sensi dell'art. 73, comma 5-quinquies, del TUIR, i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali (lettera c) dell'art. 73 del TUIR) è costituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui lo statuto, l'atto costitutivo o la legge prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 149 del TUIR.

2.4.2 Società ed enti residenti nel territorio dello Stato

Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente o l'associazione nel suo complesso.

Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del TUIR, se, in alternativa:

- a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia.

Devono considerarsi residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73, comma 5-quater, salvo prova contraria, le società o gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

Si considerano residenti nel territorio dello Stato – salvo prova contraria – i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (comma 3 dell'art. 73 del TUIR). Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto sopra richiamato quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate del 6 agosto 2007, n. 48, del 26 gennaio 2009, n. 1, e del 4 novembre 2024, n. 20).

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana non residenti (art. 2509 c.c.).

2.4.3 Società ed enti non residenti nel territorio dello Stato

Ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente assume nell'ordinamento del Paese di appartenenza.

Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti

Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del TUIR, ai quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 152 del TUIR (art. 151 del TUIR), concorrono a formare il reddito complessivo della società o ente commerciale non residente e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, relative alle categorie nelle quali rientrano.

Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II del TUIR, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 152 del TUIR).

Ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

Reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti

Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 23 del TUIR, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il reddito complessivo di tali enti è determinato secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, ad eccezione dei redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione (art. 23, comma 1, lett. e), ai quali si applicano le disposizioni previste per le società e gli enti commerciali non residenti di cui al citato art. 152 del TUIR (art. 153 del TUIR).

3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

3.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE

I soggetti all'imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Ad esempio, un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà presentare la dichiarazione in via telematica entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato). Un contribuente, invece, con periodo d'imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026 dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026) entro il 30 aprile 2027.

Le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR presentano la dichiarazione (modello REDDITI SP) tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 1, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Restano, comunque, fermi i termini previsti dagli articoli 5 e 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione o scissione totale.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni). Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Per la consultazione delle informazioni relative alle sanzioni e al ravvedimento riguardanti gli adempimenti dichiarativi si rimanda al sito web dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione può essere trasmessa:

- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- per via telematica, tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

La dichiarazione è presentata per via telematica dai seguenti soggetti (art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni):

- contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto;
- soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni;
- dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (comma 18, art. 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017);
- gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) sono, comunque, obbligati a presentare la dichiarazione per via telematica le società o le associazioni di cui all'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

a) Presentazione diretta da parte del dichiarante

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico. Per le modalità di abilitazione visitare l'apposita sezione del sito web dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

b) Presentazione tramite un intermediario abilitato

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, all'Agenzia delle entrate per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati;
- avvocati tributaristi - studi associati;
- avvocati tributaristi - società tra professionisti;
- iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al Decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf - dipendenti;
- Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all'albo dei Consulenti del Lavoro.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

c) Presentazione tramite società del gruppo

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.

Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente.

Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto d.lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 36 del predetto d.lgs. n. 136.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la propria dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

d) Presentazione agli uffici postali

I soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione modello REDDITI presso un ufficio postale.

ATTENZIONE *Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. 471 del 1997 (circolare n. 54/E del 19 giugno 2002).*

Documentazione da rilasciare al dichiarante a prova della presentazione della dichiarazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, le società del gruppo e gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni) devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile tramite la funzionalità "Ricerca Ricevute" presente all'interno dell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24 settembre 1999).

Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni l'art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede, a carico degli intermediari, una sanzione da euro 516 a euro 5.164 con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (circolare 52/E del 27 settembre 2007).

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

4. VERSAMENTI – ACCONTI – COMPENSAZIONE – RATEAZIONE

4.1 VERSAMENTI

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR sono effettuati entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; tali società o associazioni, nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione di cui agli articoli 5 e 5-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art. 17, comma 1, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano i versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001).

Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (IRES, imposte addizionali, imposte sostitutive) vanno effettuati utilizzando il modello di pagamento unificato F24. I titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute (art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223). Anche i soggetti non titolari di partita IVA devono presentare il modello F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate in caso di importi a credito compensati.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite di 12 euro (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

4.2 ACCONTI

I versamenti di acconto dell'IRES (legge 23 marzo 1977, n. 97) sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103 (art. 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.

La percentuale dell'acconto dell'IRES è fissata nella misura del 100 per cento.

Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione, vale a dire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per coloro che effettuano la compensazione, la maggiorazione si applica solamente sulla differenza tra debiti e crediti, se positiva;
- b) per la seconda o unica rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).

In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l'obbligo di versamento dell'acconto permane, nel primo periodo d'imposta di efficacia dell'opzione, anche in capo alla società partecipata.

In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui redditi imputati da soggetti controllati non residenti ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR, assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione (quadro RM, sezione I, del modello REDDITI SC e quadro RM, sezione II, del modello REDDITI ENC), va effettuato secondo i termini e le modalità sopra indicate. L'acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all'acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:

- art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- art. 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;
- art. 1, commi da 436 a 444, della legge n. 207 del 2024.

Non si tiene conto, inoltre, delle disposizioni di cui:

- al comma 1 dell'art. 42 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17;
- al comma 399 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024;
- art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199 del 2025.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, commi 4 e 9, del decreto-legge n. 83 del 2015, l'art. 1, comma 1079, della legge n. 145 del 2018, nonché l'art. 1, commi 1067 e 1068, della medesima legge, e, inoltre, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dei commi da 14 a 17 dell'art. 1 della legge n. 207 del 2024.

Sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 dell'art. 1 della citata legge n. 207 del 2024, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, né quelle dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 1989.

Per il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti vanno utilizzati i codici tributo "2007" (per la prima rata) e "2008" (per la seconda o unica rata), istituiti con risoluzione n. 38 del 6 giugno 2025.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 42, 51, 56 e 57 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 79, lettera a), e 80 dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025.

I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le norme sopra citate devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell'acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 115 del TUIR, aventi i predetti requisiti (si veda l'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), i versamenti di acconto dell'imposta sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento (art. 58, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 13 del 2024, l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- b) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

4.3 COMPENSAZIONE

I debiti e i crediti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive possono essere oggetto di compensazione (art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). La compensazione è effettuata mediante il modello di pagamento F24.

I crediti risultanti dal modello REDDITI possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Tuttavia, la compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

I contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 5.000 euro annui devono far apporre sulla dichiarazione dei redditi il visto di conformità (art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e circolare n. 28/E 25 settembre 2014) ovvero l'attestazione da parte del revisore incaricato del controllo contabile.

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28 del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest'ultima tipologia di crediti d'imposta, non è necessario il visto di conformità per l'utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità.

Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla medesima dichiarazione. Ad esempio, l'eccedenza a credito IRES può essere utilizzata per compensare altri debiti (IVA, ritenute) piuttosto

che per diminuire l'acconto IRES. Il contribuente può avvalersi del tipo di compensazione che ritiene più indicata alle sue esigenze e, conseguentemente, utilizzare gli importi a credito:

- in compensazione, per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In tal caso, il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero;
- in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima imposta. In tal caso, il contribuente può scegliere se esporre la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione ovvero anche nel modello F24.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o utilizzabili in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, è di euro 2.000.000 per ciascun anno solare (art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore al suddetto limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo.

L'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta non rileva ai fini del limite massimo di euro 2.000.000, anche se la compensazione è effettuata mediante il modello F24.

I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con apposito provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate (art. 37, comma 49-bis, del decreto legge n. 223 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019). A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i predetti servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66 del 2014 (cfr. risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019).

4.4 RATEAZIONE

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).

I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateazione solo gli importi a titolo di seconda o unica rata di acconto IRES.

I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997). Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo (art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009) da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Ad esempio, qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2026, la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 30 luglio 2026, la seconda scade il 20 agosto 2026, con l'applicazione degli interessi dello 0,18 per cento. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all'art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente mediante l'apposito codice tributo.

I soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza previsti per ciascuno di essi devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435). Pertanto, il soggetto che fruisce del differimento dal 30 giugno 2026 al 30 luglio 2026, ai fini della rateazione, può fare riferimento al prospetto sotto riportato, avendo cura di maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40 per cento.

Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6 ^a	16 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7 ^a	16 dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

5. TABELLE

TABELLA EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	Vittime di richieste estorsive e dell'usura Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.
99	Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 99.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA B

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA			
CODICE	SOGGETTI RESIDENTI	CODICE	SOGGETTI RESIDENTI
1	Società in accomandita per azioni	23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
2	Società a responsabilità limitata	24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir
3	Società per azioni	25	Società in accomandita semplice
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo nazionale delle società cooperative	26	Società di armamento
5	Altre società cooperative	27	Associazione fra artisti e professionisti
6	Mutue assicuratrici	28	Aziende coniugali
7	Consorzi con personalità giuridica	29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
8	Associazioni riconosciute	50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
9	Fondazioni	51	Condomini
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica	52	Depositi I.V.A.
11	Consorzi senza personalità giuridica	53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
12	Associazioni non riconosciute e comitati	54	Trust
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	55	Amministrazioni pubbliche
14	Enti pubblici economici	56	Fondazioni bancarie
15	Enti pubblici non economici	57	Società europea
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	58	Società cooperativa europea
17	Opere pie e società di mutuo soccorso	59	Rete di imprese
18	Enti ospedalieri	61	Gruppo IVA
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale		
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo		
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi		
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia		

segue

CODICE	SOGGETTI NON RESIDENTI	CODICE	SOGGETTI NON RESIDENTI
30	Società semplici, irregolari e di fatto	38	Consorzi
31	Società in nome collettivo	39	Altri enti ed istituti
32	Società in accomandita semplice	40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
33	Società di armamento	41	Fondazioni
34	Associazioni fra professionisti	42	Opere pie e società di mutuo soccorso
35	Società in accomandita per azioni	43	Altre organizzazioni di persone e di beni
36	Società a responsabilità limitata	44	Trust
37	Società per azioni	45	GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico)

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa*
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa*
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società in nome collettivo o società in accomandita semplice a società semplice

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità stabilite con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

CODICE ZONA	ZONA AGEVOLATA	CODICE TRIBUTO	CODICE ZONA	ZONA AGEVOLATA	CODICE TRIBUTO	CODICE ZONA	ZONA AGEVOLATA	CODICE TRIBUTO
1	L'Aquila	6845	23	Portici (Centro Storico)	Z106	45	Molfetta	Z142
2	Carbonia Iglesias	Z100	24	Portici (Zona Costiera)	Z107	46	San Severo	Z143
3	Catania	Z122	25	Reggio Calabria	Z114	47	Santeramo in colle	Z144
4	Crotone	Z112	26	S. Giuseppe Vesuviano	Z108	50	Sisma Centro Italia	Z148
5	Erice	Z124	27	Sciacca	Z131	51	Pescara	Z151
6	Gela	Z125	28	Termini Imerese	Z132	52	Matera	Z152
7	Lamezia Terme	Z113	29	Trapani	Z133	53	Velletri	Z153
8	Mondragone	Z104	30	Vibo Valentia	Z116	54	Sora	Z154
9	Napoli	Z105	31	Bagheria	Z119	55	Ventimiglia	Z155
10	Rossano	Z115	32	Enna	Z123	56	Campobasso	Z156
11	Torre Annunziata	Z109	33	Palermo (Brancaccio)	Z129	57	Cagliari	Z157
12	Aci Catena	Z117	34	Palermo (Porto)	Z130	58	Iglesias	Z158
13	Acireale	Z118	35	Vittoria	Z134	59	Quartu Sant'Elena	Z159
14	Aversa	Z101	36	Lampedusa - Linosa	Z127	60	Massa-Carrara	Z160
15	Barcellona Pozzo di Gotto	Z120	37	Andria	Z135	61	Sisma Centro Italia bis	Z149
16	Benevento	Z102	38	Lecce	Z138	62	Sisma Centro Italia ter (bandi 2021)	Z164
17	Casoria	Z103	39	Taranto	Z145			
18	Castelvetrano	Z121	40	Barletta	Z136	63	Sisma Centro Italia ter	Z162
19	Corigliano calabro	Z110	41	Foggia	Z137	64	Sisma Centro Italia ter (bandi 2022)	Z165
20	Cosenza	Z111	42	Lucera	Z139			
21	Giarre	Z126	43	Manduria	Z140	65	Sisma Centro Italia ter (bandi 2023)	Z166
22	Messina	Z128	44	Manfredonia	Z141			

TABELLA FORMA GIURIDICA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso
EI	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

CODICE AIUTO	DESCRIZIONE	NORMA	OBIETTIVO
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR	
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012	
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015	
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale o nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o dello SEE	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997	
7	Deduzione del 3% degli utili netti annuali, versati dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017	
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014	
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR	
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014	
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014	
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010	
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015	
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018	
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR	
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 1, commi 573 e 574, L. n. 160/2019	
20	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020	
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020	
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020	
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020	
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 137/2020	
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020	
29	Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche)	Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020	
30	Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani	Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020	
31	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, D.L. n. 41/2021	
32	Contributo a fondo perduto per le start up	Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021	
33	Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021	Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021	
34	Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021	
35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021	
36	Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro	Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021	
37	Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021	
38	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	Art. 1-ter, comma 1, D.L. n. 73/2021	
39	Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse	Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L. n. 105/2021	

segue

CODICE AIUTO	DESCRIZIONE	NORMA	OBIETTIVO
40	Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive	Art. 6, decreto del Ministro del Turismo 24 agosto 2021	Registrazione aiuti individuali a carico del Ministero del Turismo
41	Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico	Art. 12-quinquies, comma 3 D.L. n. 146/2021	
43	Non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche	Art. 14, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021	
45	Maggiorazione Contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore del Wedding e dell'HO.RE.CA	Art. 1, commi da 17-bis a 17-quinquies, D.L. n. 152/2021	
46	Deduzione forfetaria spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (de minimis)	Art. 1, c. 106, L. n. 266/2005 e art. 1, comma 652, L. n. 208/2015	
47	Non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio in forma associata di arti e professioni, svolte in un Paese estero non appartenente all'UE o allo SEE, trasferite nel territorio dello Stato	Art. 6, D.Lgs. n. 209/2023	
48	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di una quota pari al 75% dell'utile destinata a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile dagli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	Art. 111-bis, D.lgs. n. 385/1993	
49	Non concorrenza alla formazione del reddito del 50%, ovvero del 60%, dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR	Art. 5, D.Lgs. n. 209/2023	
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. n. 117/2017	
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015	
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017	
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017	
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017	
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019	
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 64, L. n. 205/2017	
71	Credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi i vaccini	Art. 31, D.L. n. 73/2021	Art. 25, par. 2, Reg. UE 651/2014: 1 ricerca fondamentale (lett. a) 2 ricerca industriale (lett. b) 3 sviluppo sperimentale (lett. c) 4 studi di fattibilità (lett. d)
83	Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo	Art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2022	
84	Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà	Art. 1-ter, comma 2-bis, D.L. n. 73/2021	
86	Credito d'imposta ZES unica	Art. 16, D.L. n. 124/2023	
87	Tassazione sostitutiva per le imprese giovanili che intraprendono un'attività agricola d'impresa	Art. 4, L. 36/2024	
88	Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno effettuati nel 2023 dalle imprese agricole	Art. 1, comma 8, D.L. n. 63/2024	
89	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica effettuati dalle imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura	Art. 16-bis, D.L. n. 124/2023	
90	Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate	Art. 13, D.L. n. 60/2024	
91	Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione	Art. 6, L. n. 36/2024	
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati		

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAINT BARTHELEMY	293
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
ALAND ISOLE	292	CROAZIA	261	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	CUBA	020	LUSSEMBURGO	092	SAINT-PIERRE E MIQUELON	248
ALGERIA	003	CURACAO	296	MACAO	059	SALOMONE ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DANIMARCA	021	MACEDONIA	278	SALVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICA	192	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
ANGOLA	133	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MADEIRA	235	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	DUBAI	240	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE	187
ANTARTIDE	180	ECUADOR	024	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	EGITTO	023	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALI	149	SERBIA	289
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALTA	105	SHARJAH	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE)	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FALKLAND (ISOLE)	190	MAROCO	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART)	294
AUSTRALIA	007	FUJI, ISOLE	161	MARSHALL (ISOLE)	217	SIRIA	065
AUSTRIA	008	FILIPPINE	027	MARTINICA	213	SLOVACCA REPUBBLICA	276
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MAURITANIA	141	SLOVENIA	260
AZZORRE ISOLE	234	FRANCIA	029	MAURITIUS	128	SOMALIA	066
BAHAMAS	160	FUJJAYRAH	241	MAYOTTE	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BAHRAIN	169	GABON	157	MELILLA	231	SUD SUDAN	297
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MESSICO	046	SPAGNA	067
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GERMANIA	094	MIDWAY ISOLE	177	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GHANA	112	MOLDOVA	265	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GIAMAICA	082	MONGOLIA	110	STATI UNITI D'AMERICA	069
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MONTENEGRO	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT	208	SUDAN	070
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SURINAM	124
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRECIA	032	NAURU	109	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRENADA	156	NEPAL	115	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GUADALUPA	214	NIGER	150	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUAM	154	NIGERIA	117	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BURKINA FASO	142	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BURUNDI	025	GUERNSEY	201	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
CAMBOGIA	135	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TIMOR EST	287
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TOKELAU	236
CANADA	013	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PALAU	216	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURKIYE	076
CECA (REPUBBLICA)	275	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PERU	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	UNGHERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTÀ DEL VATICANO	093	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KUWAIT	126	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LAOS	136	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LESOTHO	089	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	LETTONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI	1	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE	8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA	14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI	2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO	9	BENI IMMOBILI	15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI	3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO	10	BENI MOBILI REGISTRATI (ES. YACHT E AUTO DI LUSSO)	16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI	4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ	11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI	17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI	5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI	12	ALTRI BENI PATRIMONIALI	18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO	6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA	13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE	19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI	7			CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO	20
				CRIPTO-ATTIVITÀ	21

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

CREDITO	CODICE	SEZIONE
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	I
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	I
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	I
GIOVANI CALCIATORI	06	I
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	VS	I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	TS	I
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	I
ASSUNZIONE DETENUTI	24	I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE	28	I
REGIMI FISCALI AGEVOLATI	30	I
SOFTWARE PER FARMACIE	34	I
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006	41	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006	42	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006	43	I
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006	44	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006	45	I
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE	48	I
RICERCA E SVILUPPO	49	I
AGRICOLTURA 2007	50	I
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI	51	I
MISURE SICUREZZA PMI	53	I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO	54	I
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007	55	I
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007	57	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007	58	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007	59	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007	60	I
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L. 296/2006	62	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI	63	I
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009	69	I
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009	70	I
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009	71	I
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009	72	I
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009	73	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009	74	I
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI	75	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE	76	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010	77	I
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE	78	I
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)	80	I
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011	81	I
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012	85	I
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	86	III
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	87	I
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	88	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	89	I
NUOVE INFRASTRUTTURE	90	I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI	93	I
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011	94	I
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE	96	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE	A1	I
ENTI PREVIDENZIALI	A2	I
ART-BONUS	A3	I
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE	A4	I
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI	A5	I
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE	A6	I
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO	A7	I
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO	A8	I
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI	A9	I

segue

CREDITO	CODICE	SEZIONE
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI	B2	III
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI	B3	III
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI	B4	I
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014	B9	I
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA	C1	I
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO	C2	I
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN	C3	III
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015	C4	I
STRUMENTI MUSICALI	C5	I
FONDO POVERTÀ MINORILE	C6	I
SCHOOL-BONUS	C7	I
INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO	C8	III
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	C9	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA	D1	I
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016	D2	III
TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016	D3	III
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016	D4	III
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016	D5	III
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016	D6	III
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA	D7	III
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB	D8	III
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI	E1	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE	E2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA	E3	I
INVESTIMENTI PUBBLICITARI	E4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES	E5	I
PMI QUOTATE	E7	III
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI	E8	III
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)	E9	I
AMMODERNAMENTO STADI	F1	I
SPORT-BONUS	F2	III
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	F3	I
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	F4	I
FINANZA SOCIALE/BANCHE	F5	I
SOCIAL-BONUS	F6	I
FORMAZIONE 4.0	F7	I
WELFARE DI COMUNITÀ	F8	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI	F9	I
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)	G1	I
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI	G2	III
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI	G3	III
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	G4	I
BONUS BONIFICA AMBIENTALE	G5	I
BONUS TV/RIVENDITORI	G6	III
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	G8	III
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	H3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	H4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS	H5	I
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	H8	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	H9	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	2H	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	3H	I
BOTTEGHE E NEGOZI	I1	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI	I2	I
SOCIETÀ BENEFIT	I4	III
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)	I5	I
TAX CREDIT VACANZE	I7	I
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI	I8	I
CAMPAGNE PUBBLICITARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE	I9	I
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	L1	I
INVESTIMENTI CAMPIONE D'ITALIA	L2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	L3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	2L	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	3L	I
BONUS ACQUA POTABILE	L5	I

segue

CREDITO	CODICE	SEZIONE
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI	L6	I
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020	L7	III
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA	L8	III
CARGO BIKE	L9	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 2021	M1	I
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016	M2	III
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA	M3	III
BONUS TEATRO E SPETTACOLI	M4	I
R&S FARMACI E VACCINI	M5	I
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE	M8	III
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI	M9	I
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI	N1	III
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE	N2	III
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	N3	III
FONDO REPUBBLICA DIGITALE	N4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021	N5	I
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI	N6	I
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	N8	I
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE	N9	I
ACQUISTO ADBLUE	O4	III
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO	O5	III
CREDITO D'IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO	P1	I
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI - PRIMO TRIMESTRE	P2	I
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI	P7	III
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY	P8	I
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	R3	I
EROGAZIONI NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI DI CUI AL D.LGS. 153/1999	R9	I
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	S1	III
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI - SECONDO TRIMESTRE 2022	S7	III
STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	S9	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI - ZES UNICA	T1	I
CREDITO CUOCHI PROFESSIONISTI	T2	I
CREDITO D'IMPOSTA POLICLINICI UNIVERSITARI	T3	III
CREDITO EVENTI ALLUVIONALI	T4	III
ACQUISTO E UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI IN PLASTICA MONOUSO	T5	III
TRANSIZIONE 5.0	T6	I
ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI	T7	III
CONTRIBUTO UNIFICATO	T8	I
INDENNITÀ NON ESIGIBILE DALLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	T9	I
RESIDENZE UNIVERSITARIE (NUOVO HOUSING UNIVERSITARIO)	U1	I
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO EFFETTUATI NEL 2023 DALLE IMPRESE AGRICOLE	U2	I
INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA EFFETTUATI NEL 2024 DALLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO, PESCA E ACQUACOLTURA	U3	I
ZLS	U4	I
IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO	U5	I
CORSI DI FORMAZIONE GESTIONE AZIENDE AGRICOLE	U6	I
INCUBATORI E ACCELERATORI CERTIFICATI	U7	I
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA	99	I

ATTENZIONE Nel caso in cui si riceva un credito d'imposta maturato da un altro operatore economico, il ricevente dovrà indicarlo nelle apposite sezioni del quadro RU della propria dichiarazione dei redditi utilizzando lo specifico codice identificativo di detto credito d'imposta, anche qualora dovesse trattarsi di un'agevolazione non maturabile per la tipologia del ricevente.

TABELLA CREDITI RESIDUI

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2 e 3, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, L. 388/2000, art. 63, L. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, L. 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3 e RU10
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, L. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
17	Incentivi per la ricerca scientifica	art. 5, L. 449/97	6701	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2, 3, 4, 5 e 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
20	Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL	art. 1, c. 2, D.L. 324/97	6709	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
41	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 224, L. 296/2006	6794	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
42	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 226, L. 296/2006	6795	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
43	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri	art. 1, c. 227, L. 296/2006	6796	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
44	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL	art. 1, c. 228, L. 296/2006	6797	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
45	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli	art. 1, c. 236, L. 296/2006	6798	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
48	Credito d'imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri	art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006	6825	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
49	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006	6808	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
50	Credito d'imposta in agricoltura – anno 2007	art. 1, c. 1075, L. 296/2006	6817	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
51	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci	art. 2 c.2 D.P.R. 227/2007	6810	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
53	Credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti	art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/ 2007	6804	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
54	Credito d'imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza	art. 1, commi da 233 a 237, L. 244/ 2007	6805	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
55	Credito d'imposta a favore dei datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione	art. 2, commi da 539 a 547, L. 244/ 2007	6807	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
57	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008	art. 29, c. 1, D.L. 248/2007	6800	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
58	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli 2008	art. 29, c. 2, D.L. 248/2007	6801	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
59	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 29, c. 3, D.L. 248/2007	6802	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
60	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri 2008	art. 29, c. 4, D.L. 248/2007	6803	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
62	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate	art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006	6817	RU2, RU3, RU6, RU7 colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
63	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica	art. 83-bis, c. 26, D.L. 112/2008	6809	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
69	Credito d'imposta per la sostituzione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo 2009	art. 1, c. 1, D.L. 5/2009	6812	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
70	Credito d'imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009	art. 1, c. 2, D.L. 5/2009	6813	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12

segue

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
71	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica 2009	art. 1, c. 3, D.L. 5/2009	6814	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
72	Credito d'imposta per l'acquisto di autocarri alimentati a gas metano	art. 1, c. 4, D.L. 5/2009	6815	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
73	Credito d'imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009	art. 1, c. 5, D.L. 5/2009	6816	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
74	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009	art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009	6819	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
75	Credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto	art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009	6822	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
77	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2010	art. 2, c. 250, L. 191/2009	6829	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
81	Credito d'imposta per la ricerca scientifica	art. 1 D.L. 70/2011	6835	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
85	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli	art. 17-decies D.L. 83/2012	6832 -38 -39	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 5, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
87	Credito d'imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	art. 67-octies D.L. 83/2012	6843 - 6844	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
89	Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per il pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi	art. 11, commi da 7 a 13, D.L. 174/2012;	6841	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonne 1, 2 e 3, RU10 e RU12
96	Credito d'imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale	art. 4, D.L. 145/2013	-	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A1	Credito d'imposta a favore delle banche per il recupero degli interessi e delle spese relativi al finanziamento agevolato per il pagamento dei tributi concesso ai soggetti danneggiati dall'alluvione verificatasi in Sardegna nel mese di novembre 2013	art. 7, commi da 1 a 11, D.L. 151/2013	6879	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonne 1, 2 e 3, RU10 e RU12
A2	Credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato	art. 4, comma 6-bis, D.L. 66/2014	6846	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, col. 3, RU10 e RU12
A4	Credito d'imposta per il restauro delle sale cinematografiche	art. 6 D.L. 83/2014	6871	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
A5	Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi	art. 9 D.L. 83/2014	6855	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A6	Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico	art. 10 D.L. 83/2014; art. 79 D.L. 104/2020	6850 - 6991	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A7	Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico	art. 3, c. 1, D.L. 91/2014	6863	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A8	Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	art. 3, c. 3, D.L. 91/2014	6864	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A9	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	art. 18 D.L. 91/2014	6856	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
B4	Credito d'imposta per il recupero dell'aumento della tassazione degli utili e dividendi	art. 1, comma 656, L. 190/2014	6861	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
B9	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	art. 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall'art. 1, c. 35, L. 190/2014	6857	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
C1	Credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare	art. 1, commi da 91 a 94, L. 190/2014	6867	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
C5	Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali	art. 1, c. 984, L. 208/2015	6865	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
C7	Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici	art. 1, commi 145-150, L. 107/2015	6873	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
D1	Credito d'imposta per le spese sostenute per l'adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA	art. 4, c. 2, D.L. 193/2016	6881 - 6882	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
E1	Credito d'imposta per i versamenti ai Fondi speciali istituiti presso le Regioni	art. 1, commi 578-581, L. 232/2016	6880	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 col. 1 e 3, RU10 e RU12
E3	Credito d'imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24/08/2016	art. 18-quater D.L. 8/2017	6905	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12

segue

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
F7	Credito d'imposta per le attività di formazione	art. 1, c. 46, L. 205/2017	6897	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
F9	Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 2, c. 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015	6899	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
G1	Credito d'imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici	art. 1, c. 806, L. 145/2018	6913	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H4 -2H - 3H	Credito d'imposta per Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato - anno 2020	art. 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019)	6932 -33 -34	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H8	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	art. 28 D.L. 34/2020	6920	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H9	Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione	art. 125 D.L. 34/2020	6917	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I1	Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi	art. 65 D.L. 18/2020	6914	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I2	Credito d'imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale	art. 26, c. 4, D.L. 34/2020	6942	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I5	Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino	art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020	6953	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I7	Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza	art. 176 D.L. 34/2020	6915	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
I8	Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l'acquisizione di servizi digitali	art. 190, D.L. 34/2020	6919	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L2	Investimenti Campione d'Italia	art. 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019	7031	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L3	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato	art. 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020	6935	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
3L	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (Allegato B – L.232/2016)	art. 1, commi 1058 e 1058-bis, L. 178/2020	6937	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L5	Credito d'imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili	art. 1, c. 1087, L. 178/2020	6975	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L6	Credito d'imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali	art. 1, commi da 536 a 539, L. 178/2020	6980	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L9	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita	art. 1, commi 698 e 699, L. 178/2020	-	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M1	Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	art.32 D.L. 73/2021	6951	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M4	Credito d'imposta per il sostegno alla cultura	art. 36-bis D.L.41/2021	6952	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M9	Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari	art. 67-bis D.L. n. 73/2021	6973	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N5	Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017	art. 43-ter D.L.152/2021	6905	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N6	Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici	art. 22-bis D.L. 124/2019	7032	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N8	Credito d'imposta per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio	art. 1, commi da 831 a 834, L. 234/2021	6860	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N9	Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili	art. 5, D.L. 4/2022	6978	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12.
P1	Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo	art. 22, D.L. 21/2022	6982	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12
P2	Acquisto gasolio - imprese di trasporto merci - Primo Trimestre 2022	art. 3, D.L. 50/2022	6989	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
R3	Credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari	art.1, comma 131, L.178/2020	6990	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
S9	Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 8 D.L. 176/2022	7032	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
U5	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci in conto proprio	art. 1, c. 296, L.213/2023	7060	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
86	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847
B2	Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto	art. 32-bis D.L. 133/2014	6848
B3	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale	art. 32-bis D.L. 133/2014	6862
C3	Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan	art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015	6875
C8	Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto	art. 56 L. 221/2015	6877
D2	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6883
D3	Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti stranieri	art. 19 L. 220/2016	6888
D4	Credito d'imposta per gli investitori esterni	art. 20 L. 220/2016	6889
D5	Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva	art. 16 L. 220/2016	6885
D6	Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche	art. 17, c. 1, L. 220/2016	6886
D7	Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica	art. 18 L. 220/2016	6887
D8	Credito d'imposta per la produzione di opere tv e web	art. 15 L. 220/2016	6884
E7	Credito d'imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione	art. 1, c. 89, L. 205/2017	6901
E8	Credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi	art. 1, c. 73, L. 145/2018	7065
F2	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici	art. 1, c. 363, L. 205/2017, art. 1, c. 621, L. 145/2018	6892
G2	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi	art. 1, c. 1031, L. 145/2018, art. 1, c. 657, L. n. 178/2020, art. 2, c. 1, let. f) D.P.C.M. 06/04/2022, art. 2, c. 1, let. e) D.P.C.M. 20/05/2024	6903
G3	Credito d'imposta per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi	art. 1, c. 1057, L. 145/2018	6904
G6	Credito d'imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2	art. 1, c. 1039, lett. c), L. 205/2017	6912 - 6927
G8	Credito d'imposta per l'acquisto dei prodotti da riciclo e riuso	art. 26-ter D.L. 34/2019	7052
I4	Credito d'imposta per la costituzione di società benefit	art. 38-ter D.L. 34/2020	6976
L7	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	art. 188 D.L. 34/2020	6974
L8	Credito d'imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina	art. 19-septies D.L. 137/2020	6959
M2	Credito d'imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione	art. 17, c. 2, L.220/2016	6944
M3	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6945
M8	Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per la distribuzione delle testate editte	art. 67, c. 1, D.L. 73/2021	6998
N1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati	art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021	6929
N2	Credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive	art. 1 D.L. 152/2021	7059
N3	Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator	art. 4 D.L. 152/2021	6997
O4	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi	art. 6, commi 3 e 4, D.L. 17/2022	7051
O5	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi	art. 6, commi 5 e 6, D.L. 17/2022	7058
P7	Credito d'imposta per le imprese di produzione di videogiochi	artt. 15 e 21, L. 220/2016	6977
S1	Credito d'imposta per imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata	art. 1, commi da 686 a 690, L. 197/2022	-
S7	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci per conto di terzi	art. 1, comma 503, L. 197/2022	7057
T3	Credito d'imposta in favore dei policlinici universitari	art. 25, D.L. 162/2019	7054
T4	Credito di imposta eventi alluvionali	art. 1, comma 436, L. 213/2023	7075
T5	Credito d'imposta per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso	art. 4, L. 196/2021	-
T7	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti	D.P.C.M. 20/05/2024	7071